



## DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

# Art. 37

## Modo di tenuta dei registri

I registri di cancelleria debbono essere tenuti ordinatamente, secondo i modelli stabiliti con decreto ministeriale; non debbono presentare spazi vuoti tra le indicazioni successive degli atti ne' contenere alterazioni o abrasioni.

Le cancellazioni si fanno con annotazione alla fine di ogni iscrizione.

Versione in vigore dal 24 dicembre 1941 secondo Normattiva, non più in vigore dal 2 gennaio 1992 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie |
| Estremi       | Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368                                                 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1941                                                 |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-l-attuazione-del-codice-di-procedura-civile-e/art-37-modo-di-tenuta-dei-registri/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it